

TOURISMOTO.IT
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE

Sede in fraz. Thovex 182 - 11016 La Thuile(AO)

Verbale Assemblea Straordinaria del 26 dicembre 2022

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di dicembre alle ore 19.00, presso il locale "Fabbrica Birra Busalla" sito in Località Birra 3 a Savignone (GE), si è tenuta l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione dell'Associazione di Promozione Sociale e Culturale TOURISMOTO.IT per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Variazione allo Statuto per la costituzione di un'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

ZARA STEFANO - Presidente
ZARA PATRIZIA - Consigliere
SCARANO MANUELA - Consigliere
BOTTARO MARCO - Consigliere
PEDRIALI GIULIANO - Consigliere
VALLARINO ANDREA
CELLI ROBERTA
DAMONTE ALBERTO
GHIGI ELENA MARIA
GIARDINO LORENZO
ZANCHI FERRUCCIO
PIAZZA LAURA
BOARETTI ANTONELLA
CAMPOLO LAURA
CONSONNI RAFFAELLA
CASSANMAGNAGO GIANLUCA
GROTTI DOMENICO
QUARTI FRANCESCO
VANONI FABIO
PUCCIO HERBERT
BOITANO GIUSEPPINO
PAGANO COSTANTINO
RUSSO GIOVANNI
MENIS ANNA
BERTAZZON CATIA
SAMBO MARCO

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. ZARA STEFANO, Presidente del Consiglio Direttivo. I presenti chiamano a fungere da Segretario la Sig.ra ZARA PATRIZIA, rinunciando alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida in seconda convocazione, dopo che in prima convocazione (prevista per il giorno 25 dicembre 2022 alle ore 19,00) non è stato raggiunto il quorum costitutivo a norma di quanto previsto dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

- Variazione allo Statuto per la costituzione di un'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale:

il Presidente comunica (dando lettura della PEC ricevuta dall'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta) che, in merito in merito alla sussistenza

dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS, è emersa la non conformità dell'attuale statuto ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore) ed è stata quindi richiesta la modifica di alcuni articoli dello stesso e il cambio della denominazione dell'associazione da "Associazione di Promozione Sociale e Culturale (a.p.s.c.) a "Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale (a.s.d. e p.s.).

Propone quindi la costituzione di una "Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale (a.s.d. e p.s.) attraverso la variazione dello Statuto che viene illustrato all'Assemblea.

Dopo una breve discussione, l'assemblea

delibera

- la variazione dello Statuto per la costituzione della **Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale "Tourismoto.it a.s.d. e p.s."** con sede con sede legale nel Comune di La Thuile (AO), 11016, fraz. Thovex 182.

Non essendovi altro da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 20,00 previa la lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario (Zara Patrizia) Patrizia Zara

Il Presidente (Zara Stefano) Stefano Zara

TOURisMOTO.it a.s.d. e p.s.

Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale

STATUTO

Articolo 1.

Denominazione, sede e durata

L'Assemblea dei soci, riunitasi in data 26/12/2022, su proposta del Consiglio Direttivo con delibera del 19/11/2022, ha deliberato, così come richiesto dall'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta in base all'articolo 31 comma 8 del DM 106/2020, la modifica dello statuto, costituendo in base

- all'art. 18 della Costituzione Italiana;
- agli artt. 36-37-38 del Codice Civile;
- alla Legge 289/2002 ai fini della qualificazione come associazione sportiva dilettantistica;
- al D.Lgs. 117/2017, o Codice del Terzo settore, ai fini della qualificazione del sodalizio come associazione di promozione sociale;
- all'articolo 4, settimo comma, del DPR 633/1972 come requisiti per accedere alle agevolazioni in materia di IVA e, fino all'entrata in vigore della disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 117/2017, per accedere alle agevolazioni in materia di imposte dirette;
- all'entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore);

un'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale denominata TOURisMOTO.IT.

L'associazione, assumerà la seguente *denominazione*:

"TOURisMOTO.IT Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale", da ora in avanti denominata "*associazione*".

L'Associazione TOURisMOTO.IT ha sede nella Regione della Valle d'Aosta ed ha durata illimitata.

L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere individuata la sede per la Segreteria e essere istituite diverse sedi operative senza necessità di integrare la presente scrittura.

Articolo 2.

Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento,

a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Al fine di approfondire lo scopo della propria attività l'Associazione si propone di:

- Promuovere, sviluppare e diffondere le attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento al motociclismo, inteso come mezzo di aggregazione e socializzazione dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di attività sportive dilettantistiche;
- Promuovere e sviluppare il movimento dei motociclisti amanti della natura, dell'ambiente, di luoghi, strade e territori e accomunati dalla grande passione per la motocicletta intesa come mezzo per viaggiare, conoscere, divertirsi in libertà;
- Realizzare, gestire ed aggiornare pubblicazioni su diversi supporti, dal cartaceo (per esempio road books o raccolte fotografiche) al digitale (per esempio siti internet o cd multimediali), utili per il conseguimento degli scopi sociali;
- Organizzare manifestazioni sportive, raduni e concorsi in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- Promuovere e organizzare per i propri associati viaggi in motocicletta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per gestire impianti sportivi e i servizi connessi, ivi comprese annesse aree di verde pubblico attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per la realizzazione e la gestione di luoghi, fissi o temporanei, dedicati alla sosta, alla rappresentanza, all'informazione e all'incontro degli altri associati, finalizzati al conseguimento degli scopi sociali;
- Organizzare attività ricreative e culturali, anche in collaborazione con altri soggetti, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- Esercitare, in via marginale e in misura non prevalente, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e/o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (**co. 2, art. 7 Cts**) attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3.

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (Il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (**co. 1, art. 35 Cts**)).

Possono aderire all'associazione:

- le persone fisiche maggiorenni e minorenni che condividono le finalità dell'Associazione;
- altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Associazione domanda scritta, predisposta dall'Associazione stessa, e che conterrà:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative.

Per il richiedente minorenne è necessaria la firma di consenso del Genitore o del responsabile della patria potestà.

I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dal Consiglio Direttivo che ne sarà direttamente responsabile.

L'associato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali variazioni dei dati comunicati per

poter aggiornare il Libro degli associati.

La domanda di ammissione sarà presa in carico dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, entro 10 giorni dalla data di presentazione.

Il Consiglio Direttivo delibererà sull'accoglimento della domanda alla prima riunione valida convocata e non oltre 30 giorni dalla data di presa in carico da parte del Presidente o del Vice-Presidente, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

In assenza di deliberazione entro i termini sopra menzionati o di rigetto, la domanda si intende accolta.

L'ammissione comporta l'emissione della tessera, l'annotazione nel libro degli associati e la richiesta del versamento, se non effettuato al momento della presentazione della domanda, della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato. Nel periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, il richiedente gode dei diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio.

A sua volta il richiedente può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4.

Diritti e obblighi degli associati

I soci di maggiore età e gli esercenti con responsabilità genitoriali, iscritti da almeno 3 mesi dalla data di ratifica a socio da parte del Consiglio Direttivo, che abbiano versato regolare quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Quindi i soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in caso di incarichi ricevuti dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- approvare i regolamenti e le loro eventuali modifiche;

e sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro la data di convocazione della riunione del Consiglio Direttivo in cui si delibera sulla chiusura del rendiconto annuale e si convoca l'Assemblea generale ordinaria per la sua approvazione;
- al rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- allo svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- al versare le quote aggiuntive per l'attività svolta secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- a) morte;
- b) mancato pagamento della quota associativa;
- c) recesso

d) esclusione.

Ogni anno, in riferimento al punto b)

Il socio che, entro la data di riunione del Consiglio Direttivo in cui si delibera sulla convocazione dell'Assemblea generale ordinaria dei soci di cui all'Articolo 7., non provvede al rinnovo dell'affiliazione, perde la qualifica di socio e viene cancellato dal libro soci senza nessun preavviso. Tale provvedimento non preclude la possibilità al socio di ripresentare regolare domanda di affiliazione che seguirà l'iter burocratico come fosse una prima richiesta.

In riferimento al punto c)

Il socio può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione per ratificare la richiesta. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in cui viene presentata la richiesta.

In riferimento al punto d)

L'esclusione del socio interviene quando lo stesso contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei casi di Morosità verso il pagamento delle quote aggiuntive richieste per le attività intraprese o Indegnità. L'esclusione dall'associazione avviene mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato eventuali giustificazioni da parte dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio che potrà presentare, entro 60 giorni, le proprie controdeduzioni e chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sull'esclusione, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6.

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. l'Organo di controllo (se nominato poiché obbligatorio);
- d. il Revisore Legale dei Conti (se nominato poiché obbligatorio come da art. 11 del presente statuto)

Articolo 7.

Assemblea

I soci maggiorenni e i minori rappresentati dai soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, iscritti da almeno 3 mesi dalla data di ratifica a socio da parte del Consiglio Direttivo, che abbiano versato regolare quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

La convocazione dell'Assemblea, sempre eseguita a cura del Presidente, avverrà tramite avviso scritto e affisso presso la sede dell'Associazione e presso le sedi operative affinché ogni socio possa prenderne visione. Potrà inoltre essere inoltrata tramite lettera, mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati, almeno 15 giorni prima della data fissata. La convocazione dovrà contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (*che non potrà essere fissata nella medesima giornata della prima convocazione*) e l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura del Bilancio di Esercizio o il Rendiconto Finanziario per Cassa di cui l'articolo 14., per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario per cassa che verrà adottato dall'associazione se, a norma del **cod. 2, art. 17 Cts**, verranno realizzati nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati (In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (**co. 2, art. 20**)).

Codice civile).

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- Elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente il numero;
- Approva il bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario per cassa;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Si pronuncia, se richiesto, sulla delibera di esclusione di associati da parte del Consiglio Direttivo;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva eventuali altri regolamenti interni.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- Delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Nomina il liquidatore dell'Associazione in caso di scioglimento.

L'Assemblea Ordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Le decisioni sono prese con sistema palese. Possono essere a scrutinio segreto se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto finanziario per cassa e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti:

- in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci aventi titolo a parteciparvi;
- in seconda convocazione con la presenza di un quarto dei soci aventi titolo a parteciparvi.

In caso di Assemblea elettiva dovranno essere presenti almeno 3 soci, nominati dal Consiglio Direttivo e di cui uno con l'incarico di Presidente, che svolgeranno mansioni di Commissione di controllo e di scrutatori.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni Assembleari tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Articolo 8.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- Predisporre il Bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario per cassa e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;

- Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo (se previsto), stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- Nominare e revocare, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; e delle quote aggiuntive.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 Codice civile.

L'impedimento definitivo, le dimissioni o la sfiducia da parte del Consiglio Direttivo del Presidente, determina la decadenza dello stesso. In questo caso, l'esercizio dell'ordinaria amministrazione e la disciplina da seguire sino alla celebrazione del Congresso Elettivo è affidata al Vice Presidente, che, anche se a sua volta dimissionario, dovrà provvedere entro 30 giorni dall'evento, alla convocazione del Congresso elettivo per il rinnovo delle cariche, nel rispetto delle norme dello Statuto. Tale assemblea deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Nel caso impedimento definitivo, di dimissioni o di decadenza di un eletto, subentra il membro primo escluso secondo l'ordine di graduatoria risultante dal verbale purché abbia conseguito almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto. I consiglieri subentrati rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nell'impossibilità di attuare tale subentro si dovrà procedere a nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile.

Nel caso decada oltre la metà dei consiglieri, dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. In questo caso il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio Direttivo dovrà provvedere, entro 30 giorni dall'evento, alla convocazione del Congresso elettivo per il rinnovo delle cariche, nel rispetto delle norme dello Statuto. Tale assemblea deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio Direttivo sono elettive e gratuite. E' ammesso il rimborso delle spese documentate.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

I membri eletti nel Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel cod. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9.

Presidente, Vicepresidente e Segretario

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi o per sfiducia da parte del Consiglio Direttivo.

Alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, sia essa Ordinaria che Straordinaria, e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Sottoscrive i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. E' responsabile della loro custodia presso la sede dell'Associazione dove potranno essere consultabili dai soci.

In caso di urgenza potrà esercitare i suoi poteri, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione valida convocata.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni per assenza, impedimento o sia dimissionario.

Il Segretario può svolgere anche mansioni di tesoriere. Svolge attività amministrative, contabili e di cassa dell'organizzazione. Gli compete:

- Redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e assicurarne libera visione ai soci;
- Curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- Curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- Predisporre i bilanci o conti economici di cassa preventivi e consuntivi che l'Organo di Controllo, se nominato, propone all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 10.

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio Direttivo, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 11.

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo, se nominato, non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge e quindi l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità;

oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 31 Cts**), il Consiglio Direttivo deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12.

Patrimonio e proventi

Il Patrimonio è costituito:

- Da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di proprietà;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:

- Quote associative e contributi degli aderenti;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi - in questo caso l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto previsto dalle leggi vigenti;
- Attività diverse dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

- Attività commerciali a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie e utili al raggiungimento delle finalità statutarie.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione, se si doterà di personalità giuridica e si iscriverà nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (**art. 10 Cts**).

Articolo 13.

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi del **co. 3, art. 8 Cts**, "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili":

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze").

Articolo 14.

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e il bilancio di previsione. (Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie).

Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del Rendiconto Finanziario per Cassa.

Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (**co. 1-3, art. 13 Cts**) e con decorrenza **dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno**.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sopra menzionato e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione (**co. 6, art. 13 Cts**).

Il Bilancio o Conto Economico di Previsione contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo, viene redatto dal Consiglio Direttivo ed è ratificato dall'Assemblea.

Il Bilancio o Conto Economico di Esercizio e quello Preventivo saranno depositati presso la sede dell'organizzazione 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Articolo 15.

Bilancio sociale e informativa sociale

Caso a) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori alle 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (**co. 2, art. 14 Cts**) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Caso b) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori al 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 16.

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, (qualora nominato poiché obbligatorio) tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, (qualora nominati poiché obbligatori) tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- Presa visione presso la sede sociale ed eventuale possibilità di richiedere copia dei singoli verbali;
- Dietro richiesta scritta, da presentare al Consiglio Direttivo che dovrà ottemperare entro 15 gg dalla richiesta scritta.

Articolo 17.

Volontari

I **volontari** sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso).

Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (**co. 4, art. 17 Cts**).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. (Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (**co. 6, art. 17 Cts**). Le disposizioni di cui al presente articolo non si

applicano ai volontari del Servizio civile universale, agli operatori volontari nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (**co. 7, art. 17 Cts**).

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché l'assicurazione contro le malattie e per la responsabilità civile verso i terzi se richiesto.

Articolo 18.

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 19.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore (o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale), o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. (Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente).

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli (**co. 1, art. 9 Cts**)

L'Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

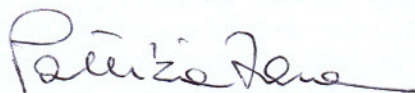
Articolo 20.

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalla legge regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario dell'Assemblea



Il Presidente dell'Assemblea



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1
27/12/2022 2606/3
Cod. pagamento 020734-0200
